



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione del 25 giugno 2019

Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, recante requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, riguardanti i compiti, le responsabilità, i requisiti e la formazione del responsabile tecnico;

Vista la propria deliberazione n.6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti del responsabile tecnico, alle materie e ai contenuti delle verifiche;

Ravvisata la necessità, alla luce dell'esperienza acquisita nello svolgimento delle verifiche effettuate dalla data di entrata in vigore della deliberazione n.6 del 30 maggio 2017, di ridefinire le modalità di accertamento dei requisiti del responsabile tecnico;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017)

All'articolo 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Il soggetto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2, può sostenere le verifiche relative ai soli ulteriori moduli di specializzazione la cui validità è pari a 5 anni dal loro superamento. E' consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli;
- b) Il comma 3 è soppresso;
- c) Al comma 4 dopo le parole "di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: "e 2-bis";

d) Al comma 4 è aggiunto il seguente "4-bis: Nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell'idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l'idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione".

Articolo 2

(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 19 luglio 2019.

IL SEGRETARIO

Ing. Pierluigi Altomare



IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori